



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese**

ORDINANZA N° 11/2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termini Imerese:

- VISTO** Il Decreto Legislativo 18/07/2005 n.171, relativo al “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”;
- VISTO** Il decreto 29 luglio 2008, n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*
- VISTA** la Legge 8 Luglio 2003 n° 172 concernente disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico;
- VISTO** Il D.M. 26 Gennaio 1960 “Disciplina dello sci nautico”;
- VISTO** Il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) approvato con legge 27 Dicembre 1977 n° 1085;
- VISTA** il decreto legislativo 09.01.2012 n. 04 e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina della pesca marittima ed il D.P.R. il 2 ottobre 1968 n° 1639;
- VISTA** la Direttiva prot. GAB/2005/6759/B01 in data 29/07/2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, recante ad oggetto “Applicazione del Decreto Legislativo 24/06/2003 n° 182 Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Unità destinate alla nautica da diporto”; con riferimento all’entrata in vigore dell’Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78;
- PRESO ATTO** che la citata Direttiva ministeriale dispone che le autorità marittime provvederanno ad emanare specifiche ordinanze a livello locale finalizzate, alla piena ed urgente attuazione delle disposizioni dettate dall’annesso IV alla Convenzione MARPOL 73/78;
- VISTO** l’annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificato dal relativo protocollo del 1978 recante le norme per la prevenzione dell’ inquinamento marino dalle acque di scarico e liquami prodotti dalle navi, i cui emendamenti sono entrati in vigore a far data dal 01 Agosto 2005;
- VISTA** la Legge 29/09/1980 n°662 relativa alla ratifica e all’esecuzione della succitata Convenzione Internazionale;
- VISTA** la Legge 31/12/1982 n° 979, recante “Disposizione per la difesa del mare” ;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11/5/1999 n° 152, recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 24/06/2003 n° 182 recante “ Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale N° 476 del 01/06/2007 della Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente, relativo all’uso del demanio marittimo durante la stagione balneare;
- VISTI** gli artt. 17,18,30,68,71,81,1161,1164,1174,1218 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 27, 28, 59, 77 e 524 relativi al Regolamento di Esecuzione, parte marittima;
- VISTA** l’Ordinanza n. 09/2014 del 30.06.2014 che disciplina le attività nautiche da diporto nel circondario di Termini Imerese;

- VISTA** l'Ordinanza n. 53/2012 del 28.05.2012 della Capitaneria di Porto di Palermo recante norme in materia di limiti di navigazione nel Compartimento Marittimo di Palermo;
- VISTA** la circolare n° 51241 del 31.05.2014 del superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con la quale sono state impartite direttive circa la disciplina delle attività ricreative in mare denominate Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili;
- RITENUTO** necessario disciplinare l'attività di locazione e noleggio delle unità da diporto utilizzate anche in attività ricreative e turistiche locali; la navigazione e l'uso delle tavole a vela e delle tavole con aquilone; le attività subacquee organizzate; la navigazione diportistica nei porti e nelle acque del circondario di Termini Imerese;
- RITENUTO** necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione relative al diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Termini Imerese, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- RITENUTO** altresì necessario richiamare le norme di sicurezza vigenti per l'espletamento delle attività subacquee;
- RITENUTO** necessario aggiornare, ulteriormente, nonché coordinare e raccogliere in un unico contesto le norme in materia di nautica da Diporto contenute nelle precedenti ordinanze;

ORDINA

Articolo 1 (Premessa)

E' approvato e reso esecutivo l'annesso **"REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERMINI IMERESE"**;

Articolo 2 (Sanzioni)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite dalla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave e diverso illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n° 171, ovvero ai sensi del titolo 4 della Legge n°979/82, ovvero dall'art. 13 del D.lgs. n°182/2003 ovvero degli art. 1164, 1174, 1218, 1231 del Codice della Navigazione e per quanto applicabile dal Decreto legislativo 09.01.2012 n. 04 e successive modifiche ed integrazioni per le violazioni in materia di pesca marittima.

Articolo 3 (Disposizioni Finali)

1. Ai fini della presente ordinanza per unità da diporto valgono le definizioni di cui alla legge 18 Luglio 2005 n° 171.
2. E' fatto rinvio, per ulteriori aspetti afferenti l'esercizio delle attività diportistiche, ove applicabili, alle disposizioni della propria ordinanza balneare ed alle disposizioni emanate,ove applicabili, dalla Regione Sicilia in materia di demanio marittimo; per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
3. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga le Ordinanze n. 09/2014 del 30.06.2014 e n.22/15 del 28/08/2015 di quest'Ufficio nonché ogni diversa disposizione emanata da questa Autorità Marittima in contrasto o comunque incompatibile con la presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Termini Imerese, 23 maggio 2017

IL COMANDANTE*
T.V. (CP) Dario DI PERNA

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Termini Imerese**

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERMINI IMERESE**

TITOLO I

**DISCIPLINA DELLA VELA/TAVOLE A VELA, DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO
ASCENSIONALE, DEL KITE SURF, DEGLI ACQUASCOOTERS E MEZZI SIMILARI E DEL
RIMORCHIO DI GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI BANANA BOAT E/O SIMILARI.**

DISPOSIZIONI COMUNI

1) Le attività di cui al presente Titolo sono vietate:

1. nelle zone di mare riservate alla balneazione;
2. a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di mitilicoltura;
3. a distanza inferiore a metri 100 dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
4. all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
5. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori a metri 200 dalle navi mercantili o militari alla fonda;
6. in luoghi ove sfociano i fiumi, i canali o i collettori di qualunque genere e in ogni caso, negli specchi acquei interdetti alla navigazione e/o balneazione;

2) Le attività in questione possono essere condotte alle seguenti condizioni:

1. nelle sole ore diurne;
2. con vento e mare calmi e tempo favorevole, attuale ed in previsione (con intensità massima del vento pari al 3° grado della scala Beaufort, 7-10 nodi);
3. in condizioni di visibilità tali da consentire il continuo riferimento con punti cospicui sulla costa, la visualizzazione di ostacoli o di altre attività nelle vicinanze;
4. i conduttori delle unità munite di motore entro bordo o fuoribordo devono essere muniti di patente nautica, abilitati alla condotta dei mezzi nautici utilizzati e devono essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto. Qualora l'attività sia svolta per conto terzi a fini di lucro o da parte di scuole e/o sodalizi sportivi senza fini di lucro, il personale ausiliario esperto nel nuoto, presente sull'unità utilizzata, dovrà essere in possesso del brevetto di "assistente bagnanti" in corso di validità rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale di Salvamento ovvero da altro analogo ente riconosciuto.

CAPO I

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA

Ai fini del presente Capo per "scuola di vela" si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di unità da diporto a vela con deriva mobile; per "scuola di tavola a vela" si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione a i fini della condotta di tavole a vela "windsurf".

Articolo 1
(Prescrizioni e divieti)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le scuole dovranno essere munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso delle unità è subordinato a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire con l'ausilio di una unità a idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza
4. Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO II
NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

Articolo 2
(Condizione e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni e di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuola vela;

Coloro che esercitano l'attività di "*windsurf*" devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate;

1. Le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati;
2. L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate;
3. I conduttori devono usare ogni particolare accorgimento atto ed evitare incidenti e mantenere rotte quanto più possibile perpendicolari alle spiagge nelle manovre di partenza e di rientro a terra;
4. L'Autorità Marittima è, pertanto da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.

CAPO III
KITE – SURF

Articolo 3
(Impiego delle tavole con aquilone (Kitesurf))

- a. L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) è consentito ai maggiori di anni sedici, in ore diurne, con condizioni meteo marine favorevoli;
- b. Durante l'utilizzo dei Kitesurf è obbligatorio:
 - indossare permanentemente una cintura di salvataggio approvata ai sensi della normativa vigente ed un caschetto di protezione;
 - dotare il Kitesurf di un dispositivo di sicurezza che, in caso di emergenza, consenta il depotenziamento immediato dell'ala, ossia l'apertura dell'ala stessa, e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;
 - di usare sistemi di sicurezza, montati sul "KITE", che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi;
 - munirsi di un attrezzo idoneo a tagliare le cime in caso di emergenza;

- collegare le cime (cd. Linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.
- c. È vietato lasciare il KITE – SURF incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell’ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

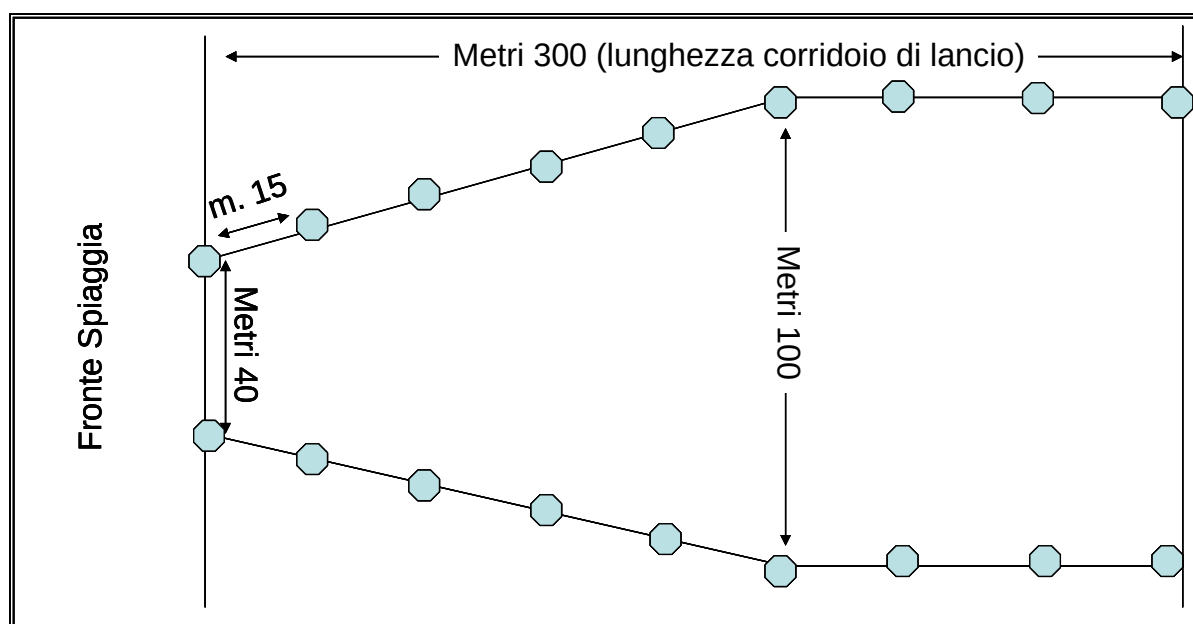
1. Navigazione con i Kitesurf

1. L’esercizio del “Kitesurf” è consentito in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli;
2. i limiti di navigazione rispetto alla costa per i “Kitesurf” sono stabiliti dal Capo del Compartimento Marittimo di Palermo con Ordinanza n. 53/2012 del 28.05.2012;
3. Con il Kitesurf è comunque vietato:
 - a) navigare all’interno dei porti e negli altri sorgitori del Circondario Marittimo di Termini Imerese,
 - b) navigare nelle zone di mare destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
 - c) navigare a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili, militari e da unità da diporto alla fonda;
 - d) navigare ad una distanza inferiore a mt. 500 dall’imboccatura dei porti e sorgitori sopracitati;
 - e) navigare ad una distanza inferiore a mt. 500 dal pontile della Centrale Enel (anche in assenza di navi impegnate in operazioni commerciali ;
 - f) navigare ad una distanza inferiore a mt. 500 dal pontile “ex Chimed” ;
 - g) navigare a distanza inferiore ai 500 metri dai segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di reti, palangari e/o altri strumenti da pesca;;
 - h) navigare a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - i) navigare in prossimità di luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - j) nelle zone di mare riservate alla balneazione;
 - k) inoltre è vietato impiegare il Kitesurf in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento;

2. Corridoi di lancio per Kitesurf

1. Corridoi di lancio:

Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, l’atterraggio e la partenza dei Kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all’interno di appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche, come da schema sotto riportato:



- a. larghezza minima fronte spiaggia di 40 metri ad allargarsi fino ad una ampiezza di 100 metri ad una distanza dalla costa di metri 100;

- b. devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 15 l'una dall'altra;
- c. i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d. per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitello esterni (destro e sinistro) posti al limite della linea dei 300 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di mt. 0,80, con indicato il nome del titolare e il numero dell'autorizzazione;
- e. i gavitelli terminali, sia lato mare che lato spiaggia, dovranno riportare la dicitura "**CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE**";
- f. la suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della comunità europea, deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio;
- g. l'utilizzo dei corridoi di lancio deve essere libero e gratuito;
- h. all'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione;
- i. il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio.

2. Norme di comportamento:

- a. la partenza ed il rientro devono avvenire con l'ala in posizione prossima allo ZENITH; in entrambi i casi e fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia, devono avvenire con la tecnica Body-Drag (farsi trascinare dall'acquilone con il corpo immerso in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia);
- b. nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- c. l'impiego del corridoio di lancio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia e dovranno essere utilizzati solo quando siano completamente liberi da altre unità in ingresso/uscita;
- d. è severamente vietato effettuare prove di manovra e attività didattiche che includano l'utilizzo del Kitesurf in qualsiasi tratto di arenile;

3. Installazione:

- a. l'installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, previa acquisizione del parere dell'Autorità Marittima e sentito il Comune competente per territorio nel rispetto delle caratteristiche di cui al punto 1;
- b. il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

4. Regole per prevenire gli abbordi in mare

- a. Quando due "unità Kitesurf" navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quello sopra-vento dà la precedenza sollevando il Kite; quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il Kite;
- b. quando due unità procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando;
- c. quando un'unità kitesurf incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando a prescindere dalle mura (lato su cui interviene il vento sull'unità ed obbliga le vele a gonfiarsi sul lato opposto).

5. Rinvio

per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge

CAPO IV
TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI E SIMILI

Articolo 4
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività di banana boat e traino di piccoli gommoni è subordinato inoltre all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
2. il conduttore dell'unità trainante dovrà avere almeno 18 anni di età ed essere munito di patente nautica a secondo del tipo abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità
3. a bordo dell'unità trainante oltre al conduttore dovrà essere presente un'altra persona esperta nel nuoto;
4. il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e, comunque, dovrà essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri e di una cassetta di pronto soccorso. Dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
5. l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
6. le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
7. la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
8. è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
9. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

CAPO V
SCI NAUTICO

Articolo 5
(Limitazioni e divieti)

L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 integrato dal D.M. 15 luglio 1974.

Articolo 6
(Condizioni per l'esercizio)

- a) La pratica dello sci nautico è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:
L'esercizio dello sci nautico è vietato:
- a) all'interno dei porti e negli altri sorgitori del Circondario Marittimo di Termini Imerese;
 - b) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
 - c) ad una distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili, militari e unità da diporto alla fonda;
 - d) ad una distanza inferiore a mt. 500 dall'imboccatura dei porti e sorgitori precitati;
 - e) ad una distanza inferiore ai 100 metri dai segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di reti, palangari e/o altri strumenti da pesca;

- f) ad una distanza inferiore a mt. 100 da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
1. Il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà avere almeno 18 anni di età ed essere munito di patente nautica a secondo del tipo abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
 2. A bordo dell'unità trainante oltre al conduttore dovrà essere presente un'altra persona esperta nel nuoto;
 3. l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso
 4. durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri;
 5. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque **oltre i 500 metri dalla costa**;
 6. la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a mt. 50;
 7. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta dello sciatore;
 8. il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 metri;
 9. l'unità dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 10. ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca, ecc.;
 11. durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa
 12. lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni di età;
- b) le persone che svolgono tale attività sia ai fini di lucro che non saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità Marittima è, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.
- c) L'esercizio dello sci nautico, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
- d) La disciplina dello sci nautico è contenuta nel D.M. 26.01.1960 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del citato decreto si estendono all'esercizio del traino di piccoli gommoni (banana boat, ciambelle, ecc), all'esercizio del paracadutismo ascensionale e, per quanto applicabili, in attività analoghe.

CAPO VI

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 7 (Condizioni per l'esercizio)

Oltre ai requisiti ed alle condizioni previste dal D.M. n. 26 del 26.01.1960 e s.m.i., la pratica del paracadutismo ascensionale è subordinato all'osservanza delle sottoelencate condizioni:

1. Il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo dell'unità;
2. l'esercizio del paracadutismo ascensionale è vietato:
 - g) all'interno dei porti e negli altri sorgitori del Circondario Marittimo di Termini Imerese;

- h) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
 - i) ad una distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili, militari e unità da diporto alla fonda;
 - j) ad una distanza inferiore a mt. 500 dall'imboccatura dei porti e sorgitori precitati;
 - k) ad una distanza inferiore ai 100 metri dai segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di reti, palangari e/o altri strumenti da pesca;
 - l) ad una distanza inferiore a mt. 100 da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - m) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
 - n) All'interno delle fasce di mare riservate alla balneazione come individuate dall'ordinanza di sicurezza balneare in vigore.
- 3.** la persona trainata in attività di paracadutismo ascensionale dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
- 4.** il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto. E' responsabilità del titolare dell'attività, ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto;
- 5.** durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- 6.** le fasi decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 mt. dalla linea di battigia e/o dalla costa;
- 7.** durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione da parte dell'unità trainante è possibile esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore a 3 (tre) nodi, ovvero a remi in mancanza dei predetti corridoi. Al di fuori della stagione balneare, la partenza ed il rientro dell'unità a motore impiegata per il traino deve avvenire, di norma, in linea perpendicolare al profilo di costa ed in zone non frequentate da bagnanti;
- 8.** la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alla distanza lineare rappresentate dall'elemento "cavo-paracadute" trainato e, comunque, non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- 9.** il paracadutista ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36,30 metri);
- 10.** quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;
- 11.** l'unità impiegata nell'attività di traino potrà trainare soltanto un paracadute omologato per l'utilizzo simultaneo di massimo 2 (due) persone e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività (come ad esempio sci nautico, pesca ecc.). Nel caso l'attività sia svolta con doppio passeggero, la certificazione del dispositivo utilizzato dovrà essere omologata per il trasporto di almeno 2 persone con specifica del carico massimo sopportabile e adottando tutte le prescrizioni d'uso impartite in merito dalla casa costruttrice dello stesso;
- 12.** sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, potrà trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone in attività di paracadutismo, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
- 13.** l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma;
- 14.** salvo il caso di unità attrezzata sin dall'origine con i dispositivi di cui al punto precedente 7., l'adeguamento successivo di unità esistente mediante l'aggiunta degli stessi rientra nella previsione di cui all'art. 51, comma 3, o 87, comma 1, del D.M. 146/2008;
- 15.** l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, tale da consentire in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza, di

ampio specchio retrovisore convesso che consenta al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino, nonché di apposito dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;

16. il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al DM. 01/10/2015, di un salvagente anulare, pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 metri, di un apparato radio VHF omologato, anche portatile per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
17. il conduttore dell'unità trainante dovrà porre la massima attenzione nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina tale da mettere in pericolo il paracadutista nonché terze persone e/o cose;
18. durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore, ovvero una muta galleggiante;
19. il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismo tecnici e l'imbragatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità;
20. Il titolare di un'attività di paracadutismo ascensionale dovrà stipulare idonea copertura assicurativa in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in questione con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.
21. le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
22. durante l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale è vietato:
 - a) gareggiare in velocità con altra unità;
 - b) il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - c) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, altre unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticano kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare.

CAPO VII

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUA SCOOTERS, MOTO D'ACQUA

E MEZZI SIMILARI

Articolo 8

1. (Limiti da navigazione)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Termini Imerese (dalla foce Torrente Pileri in Trabia alla foce del fiume Pollina) la navigazione e l'utilizzazione degli acquascooters, moto d'acqua e mezzi simili, di seguito nominati acquascooters, sono consentite a distanza non inferiore a 500 metri dalla costa indipendentemente dal fatto che la stessa sia frequentata o meno dai bagnanti.

Il limite esterno è posto alla distanza di un miglio nautico dalla costa.

Gli acquascooters devono mantenere, comunque, durante la navigazione, una distanza di sicurezza non inferiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro.

2. (Disciplina della navigazione)

La navigazione e l'utilizzazione degli acquascooter e mezzi simili è consentita solo in **ORE DIURNE** e con condizioni meteorologiche favorevoli corrispondenti:

- a) vento fino a forza 3 dalla scala Beaufort (fino a 10 nodi di velocità);
- b) mare fino a 2 dalla scala descrittiva dello stato del mare (altezza delle onde fino a mt 0,50).

3. (Partenza ed atterraggi)

- a. Gli acquascooters per l'allontanamento dalla riva e per raggiungere la zona consentita alla navigazione di cui al punto 1 devono utilizzare obbligatoriamente gli appositi **corridoi di lancio** esistenti nel Circondario ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai tre nodi. Nell'ambito del corridoio è vietata la balneazione, nonché la sosta e l' ancoraggio di qualsiasi unità.
- b. i predetti corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - Larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di metri 20;
 - Profondità non inferiore a metri 300;
 - delimitazione costituita, ai lati, da due sagole, portanti tarozzi galleggianti rossi, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli, di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, posti al limite della linea di demarcazione della zona interdetta alle imbarcazioni a motore;
 - individuazione dell' imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

4. Aree in concessione per stabilimenti balneari.

- Qualora i concessionari di stabilimenti balneari intendano effettuare il noleggio di ACQUASCOOTERS nell' ambito della concessione, dovranno attenersi alle successive disposizioni di cui al Capo X.
- In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tali attività non contrasti con l' attività di balneazione.
- L'attraversamento dovrà avvenire a lento moto ed in particolare, per le unità a motore, nelle fasi di allontanamento ed atterraggio, al fine di evitare che le emissioni di scarico, nonché quelle acustiche, abbiano a recare danno o fastidio ai bagnanti o agli altri fruitori delle spiagge, con velocità tale da evitare che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva emerga dall' acqua.
- E' ammessa la partenza e l'atterraggio fuori da detto corridoio di lancio quando la propulsione è effettuata esclusivamente con i remi, pagaie o a braccia.
- In casi particolari e/o di emergenza è consentita la partenza e l'atterraggio fuori dagli appositi corridoi anche con l'uso del motore, purché la navigazione avvenga in linea perpendicolare alla costa, con motore al minimo e comunque con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, prestando la massima attenzione e possibilmente fuori dalle acque frequentate da bagnanti.

5. (Numero di persone trasportabili)

- Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo **certificato di omologazione** che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica. Per gli acquascooters non muniti di certificazione può prendere posto solo il conducente.

6. (Età)

Per la conduzione degli acquascooters o moto d' acqua e mezzi simili è richiesta la maggiore età e la patente nautica.

7. (Documenti)

I conduttori di acquascooters devono sempre tenere a bordo, anche in copia conforme, la seguente documentazione,:

- "Dichiarazione di Potenza del Motore " od in sostituzione, per i mezzi acquistati prima dell'entrata in vigore de Decreto legislativo n. 18 luglio 2005 n. 171 recante il Codice della

Nautica da Diporto 171/2005, il "Certificato d'uso del motore;

- la Certificazione ed il contrassegno di copertura assicurativa del mezzo;
- certificato d'omologazione del mezzo qualora esistente.

8. (Dotazioni di sicurezza)

E' fatto obbligo ai conduttori degli acquascooter e mezzi simili e alle eventuali persone trasportate di indossare, durante la navigazione, una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica.

A bordo degli acquascooters devono essere presenti, come minimo, le seguenti dotazioni di sicurezza:

- N. 1 una pagaia;
- N. 1 un estintore di tipo 13/B.
- N. 1 cima galleggiante di mt. 25 (venticinque) per eventuali recuperi o rimorchio.

Durante la navigazione il conduttore deve portare il bracciale di arresto di emergenza del motore, fissato al polso.

Il conduttore e l'eventuale passeggero, durante la navigazione ed in fase di partenza od atterraggio, devono star seduti in maniera da non compromettere la stabilità del mezzo.

Nel caso di noleggio o locazione, gli ACQUASCOOTERS a tale scopo destinati, dovranno essere provvisti di un blocco automatico a distanza.

Gli scooters acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).

Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati;

Articolo 9

(Prescrizioni per Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili)

Il Jetlev Flyer è costituito da un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conduttore alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conduttore sostentamento idro-dinamico, direzione e velocità.

Il Flyboard è costituito da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conduttore il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jetlev flyer.

L'utilizzo di tali dispositivi è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Possesso della patente nautica o titolo equipollente, se previsto, in caso di utilizzo da parte di stranieri. E' fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
- 2) Età minima per l'utilizzo 18 anni (come previsto per la patente nautica);
- 3) L'utilizzo dell'apparecchiatura è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate;
- 4) L'attività deve essere svolta alla presenza continua di un osservatore con compiti di sorveglianza durante il funzionamento del dispositivo ed in area opportunamente individuata e ben segnalata;

- 5) È fatto divieto di utilizzo dei dispositivi se nella zona di mare immediatamente circostante si svolgono altre attività ludico diportistiche;
- 6) L'attività deve essere svolta in uno specchio acqueo di profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- 7) Il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqueea tenendo in considerazione un'adeguata profondità del mare nella zona per un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- 8) I limiti territoriali per l'utilizzo dell'apparecchiatura sono quelli previsti dall'articolo 27 comma 3 lett. c) del Decreto Legislativo n.171/2005 unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 146/2008 ("distanza dall'unità madre"). In ogni caso, durante la stagione balneare, l'attività deve essere svolta ad una distanza non inferiore a 500 metri e non superiore ad un miglio nautico dalla costa.
- 9) E' fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- 10) È fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura."

Articolo 10

(Rinvio)

Per tutto quanto non specificatamente previsto dalla presente Ordinanza, trovano applicazione, in quanto compatibili e non contrastanti, le norme per prevenire gli abbordi in mare (regolamento COLREG) e tutte le altre norme in materia di navigazione da diporto.

CAPO VIII

PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE, PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING, DENOMINATI "ACQUASCOOTER SUBACQUEI"

Articolo 11

(Definizione)

Per "acquascooter subacqueo" si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ed assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente caratteristiche simili alle seguenti:

- velocità da 3 a 5 km/h;
- profondità massima di esercizio sino a 30 (trenta) metri;
- autonomia di circa 2 ore.

Articolo 12

(Prescrizioni)

L'utilizzo degli acquascooter subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

1. il conduttore dovrà essere in regola con le disposizioni di legge in materia di abilitazioni alla condotta di unità da diporto e dovrà aver, comunque, compiuto almeno 16 anni di età;
2. l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 (cinquanta) metri;
3. l'utilizzo da parte di minori deve, comunque, avvenire in presenza di persona maggiorenne.

CAPO IX
PESCA E ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE

Articolo 13
(Ambito di applicazione)

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle pesca superficiale e le attività subacquee effettuate da privati a scopo turistico - sportivo nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi.

Articolo 14
(Pesca superficiale sportiva svolta da privati)

L'esercizio della pesca superficiale da parte di privati, a scopo turistico - sportivo è vietata in tutti gli specchi acquei in cui sia espressamente proibita da altre vigenti disposizioni normative di qualsiasi natura.

Articolo 15
(Norme in materia di pesca sportiva subacquea)

La pesca subacquea sportiva è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 128 bis, 129, 130 e 131 del DPR 02.10.1968 n° 1639.

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi come previsto dall'art. 91 del decreto 29 luglio 2008, n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*.

Le attività subacquee effettuate da privati a scopo turistico-sportivo nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi sono disciplinate come di seguito.

IMMERSIONI GUIDATE

Articolo 16
(Ambito di applicazione)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Termini Imerese l'effettuazione di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), sia a fini turistico/sportivi, sia per il conseguimento di brevetti, svolte con il supporto o meno di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Le unità da diporto utilizzate devono, inoltre, attenersi a quanto previsto dal il Decreto Legislativo 18/07/2005 n.171, recante *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”*; e dal decreto 29 luglio 2008, n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*.

Articolo 17
(Esercizio)

I soggetti indicati all'articolo precedente che intendano effettuare attività subacquee organizzate con il supporto o meno di unità da diporto devono presentare presso i competenti Uffici dell'Autorità Marittima la seguente documentazione:

1. domanda in duplice copia come da modello Allegato A di cui una in bollo da € 16.00;

2. iscrizione alla C.C.I.A.A. attestata da certificato camerale, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione); in alternativa statuto della Federazione/Associazione di appartenenza;
3. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
4. elenco del personale dipendente completo dei brevetti ed abilitazioni possedute;
5. elenco e caratteristiche delle unità che si intendono utilizzare per l'attività.

La comunicazione dovrà essere sottoposta a vidimazione annuale, in occasione della quale dovranno essere comunicate le eventuali variazioni concernenti il numero e/o le caratteristiche delle unità utilizzate o del personale impiegato.

Articolo 18

(Requisiti - dotazioni di sicurezza – segnalamenti)

Le unità di appoggio alle attività subacquee devono rispondere alle norme del **Capo III** decreto 29 Luglio 2008 n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: *“Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.”*

Articolo 19

(Formalità prima della partenza)

Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei ed il luogo dell'immersione.

Articolo 20

(Prescrizioni per l'accompagnatore/istruttore)

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.

Le immersioni guidate e le prove pratiche di immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore a qualsiasi titolo emanate.

Articolo 21

(Divieti – Limiti)

L'esercizio dell'attività subacquea delle immersioni guidate è soggetta, in quanto applicabile, alle norme prescritte per l'attività di pesca subacquea sportiva in precedenza citate.

CAPO X
LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITA'
RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI

Articolo 22
(Definizioni)

Per **LOCAZIONE** si intende il contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra per un periodo di tempo determinato l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

Per **NOLEGGIO** di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Articolo 23

DISCIPLINA PER L'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE ED IL NOLEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO PER USI
RICREATIVI E TURISTICI LUNGO IL LITORALE DI GIURISDIZIONE DEL CIRCONDARIO
MARITTIMO DI TERMINI IMERESE

La locazione ed il noleggio delle unità da diporto devono avvenire nel rispetto della presente ordinanza e, per quanto non in essa contemplato, della Legge 8 luglio 2003 n. 172 e del Decreto L.gvo 18 luglio 2005 n. 171 e relativo Regolamento di attuazione (D.M. 29 Luglio 2008 n. 146).

Le Società/Ditte aventi stabile organizzazione nel territorio della Comunità Europea, che intendono esercitare l'attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto per finalità ricreative e turistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Termini Imerese devono presentare apposita comunicazione **in bollo**, come da fac-simile in **allegato B**. Il Comando che la riceve avrà cura di assumerla a protocollo, registrarla nell'apposito registro e di tenere agli atti copia della stessa. All'istanza va allegata la seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dal quale risulti l'indicazione dell'attività di locazione/noleggio, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (**autocertificazione** - fac-simile in **allegato D**);
2. copia delle relative polizze assicurative inerenti le unità a motore locate o noleggiate;
3. copia del certificato d'uso motore/dichiarazione di potenza di ciascuna unità.
4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima (fac-simile in **allegato C**);

La comunicazione deve contemplare l'elenco delle unità che verranno utilizzate nell'espletamento dell'attività; eventuali successive variazioni del numero delle unità, in aumento o in diminuzione, dovrà essere segnalata tramite una nuova comunicazione.

Copia della comunicazione verrà restituita all'interessato dopo essere stata assunta a protocollo e vistata dall'Ufficio ricevente, la medesima o il duplicato fotostatico della stessa diverrà a tutti gli effetti parte integrante della documentazione di bordo.

Il numero totale delle unità di ogni singola società/ditta, può essere limitato ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima Locale, in base ai criteri di equità, opportunità ed adeguatezza dello specchio acqueo utilizzabile per il loro corretto uso.

Tutti i soggetti che intendano esercitare l'attività in parola all'interno del territorio di giurisdizione del Circondario Marittimo di Termini Imerese (ricompreso tra la foce del torrente Pileri e la foce fiume Pollina) dovranno presentare la comunicazione al locale Ufficio marittimo competente per territorio,

che verrà restituita all'interessato dopo essere stata assunta a protocollo e vistata dall'Ufficio che la riceve, la medesima o il duplicato fotostatico della stessa diverrà a tutti gli effetti parte integrante della documentazione di bordo.

Il locatore/noleggiatore deve consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente per il tipo di unità e di navigazione, i documenti di bordo di cui alle leggi in vigore.

Ai fini del comando:

- I conduttori delle unità da diporto date in locazione devono essere in possesso della patente nautica quando richiesto dalla legge per tipologia di unità utilizzata;
- I conduttori delle navi e delle imbarcazioni da diporto date a noleggio devono essere in possesso dei titoli professionali del diporto previsti dal Decreto 10.05.2005, n. 121.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, l'utilizzazione di imbarcazioni e navi da diporto per finalità di locazione e noleggio deve essere annotata sui registri di iscrizione e nella licenza di navigazione di ogni unità.

Resta inteso che chi effettuerà le predette attività, per l'utilizzo di aree demaniali (specchi d'acqua, arenili, ecc.) finalizzate all'ancoraggio o la sosta continuativa, dovrà acquisire idoneo titolo concessorio o autorizzazione da parte degli Organi competenti.

Le unità impiegate nell'attività di locazione devono essere contrassegnate in modo ben visibile con una numerazione progressiva.

Il locatore deve munirsi di un apposito **registro uscite** (come da **allegato E** da rendere disponibile per i controlli da parte degli Organi di Polizia), realizzabile anche con modalità meccanizzate, con le pagine preventivamente numerate e paraffate, sul quale **precedentemente all'uscita** andrà annotato:

1. estremi del mezzo nautico;
2. data e ora di inizio (e al termine l'ora di rientro);
3. estremi del contratto;
4. le complete generalità di colui al quale viene affidato il natante in locazione con il recapito sia di residenza che in loco se diverso dal precedente;
5. numero di telefono cellulare;
6. estremi documento patente nautica/titolo professionale marittimo che abiliti il conduttore, o chi per esso, al comando dell'unità, se prescritto;
7. Il numero totale dei passeggeri;
8. Presenza di minori a bordo e indicare il numero (i dati anagrafici, qualora presenti, devono essere indicati sul contratto di locazione da esibire immediatamente su richiesta delle Autorità preposte;
9. Zona di mare d'impiego e orario previsto arrivo (o.p.a.);
10. Le unità prive di motore non possono essere locate a persone di età inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di richiedere, all'atto della locazione/noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto;
11. Le unità a motore non possono essere locate a persone di età inferiore ad anni 16;
12. Per l'arrivo e la partenza delle unità locate/noleggiate per finalità ricreative e turistiche locali, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture.

Il locatore è tenuto ad informare il conduttore sulle vigenti norme di sicurezza relative all'utilizzo delle unità da diporto, le distanze dalle zone di balneazione, le disposizioni di Polizia Marittima Locale contenute nell'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese e della Capitaneria di Porto di Palermo, nonché sull'obbligo di fare immediato rientro in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, che all'inizio della locazione devono comunque essere favorevoli.

È fatto obbligo al locatore di fornire al conduttore il proprio numero di telefono per eventuali richieste d'intervento in caso di avaria o necessita, nonché il numero di pronto intervento (1530) della Guardia Costiera.

Articolo 24 LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA

La locazione di piccoli natanti a remi o pedalò destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi propulsi a remi o pedalò e similari nonché di natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq., può essere effettuata esclusivamente in ore diurne e con condimeteo assicurate ed è regolamentata come segue:

1. E' vietata la locazione di natanti da spiaggia nei casi in cui sussista pericolo per la balneazione o sia alzato il corrispondente segnale (bandiera rossa) prescritto dall'ordinanza balneare in vigore;
2. Chi esercita l'attività di locazione di natanti deve dotarsi di personale e mezzi idonei all'assistenza/recupero dei propri natanti locati, perfettamente armati ed equipaggiati e mantenuti in pronta disponibilità durante l'esercizio delle attività; è fatto divieto di cedere in locazione i natanti quando, tenuto conto delle circostanze, non possa essere garantito un efficace intervento di assistenza/recupero con il personale ed i mezzi predetti;
3. Qualora diversa persona, il locatore dovrà munirsi di dichiarazione di assenso da parte del concessionario, all'esercizio dell'attività nell'area in concessione;
4. **Per la locazione di natanti da spiaggia, l'esercente l'attività deve tenere un registro semplificato in cui riportare obbligatoriamente almeno i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, oltre all'indicazione del numero totale delle persone imbarcate.**
5. Il registro deve essere prontamente esibito a semplice richiesta degli organi di vigilanza.

CAPO XI **NORME INERENTI LA TUTELA AMBIENTALE**

Articolo 25 (Definizioni)

Ai fini della comprensione del presente capo si intende per:

"Unità da diporto": le costruzioni destinate alla navigazione da diporto come definite dall'art. 3 del D.to L.vo n° 171/05 citato in premessa;

"Natante ed imbarcazione da diporto nuova": unità da diporto il cui contratto di acquisto relativo alla prima immissione in commercio è stato stipulato a partire dal giorno 01/08/2005;

"Natante ed imbarcazione da diporto esistente": unità che non è unità da diporto nuova come sopra definita;

"Nave da diporto nuova": nave il cui contratto di costruzione è stato stipulato o, in assenza di contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata o la cui costruzione si trova ad un equivalente stato di avanzamento di costruzione, a partire dal giorno 01/08/2005 o nave la cui consegna viene effettuata tre anni o più dopo il giorno 01/08/2005;

"Nave da diporto esistente": nave da diporto che non è una nave nuova;

"Acque di scarico": acque di drenaggio e altri rifiuti provenienti da qualunque tipo di gabinetti, orinatoi e scarichi di wc., lavabi, tinozze e condotte di scarico situate nei locali riservati a cure mediche nonché altre acque di rifiuto qualora mescolate ai drenaggi sopra menzionati;

"Acque di scarico trattate": acque di scarico assoggettate a processo di triturazione e disinfezione a mezzo di dispositivo conforme ai requisiti previsti dalla convenzione MARPOL 73/78;

MARPOL 73/78: Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 N. 662.

Articolo 26
(Divieti)

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di inquinamento marino, nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Termini Imerese, per tutte le unità destinate alla navigazione da diporto, nuove ed esistenti, **è fatto assoluto divieto:**

1. versare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi, comprese le acque di sentina con residui oleosi;
2. usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto qualora tale uso comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
3. gettare in mare materiale di qualsiasi genere.

Gli oli esausti le batterie esauste nonché i rifiuti di bordo dovranno essere conferiti a ditte specializzate nella raccolta o depositati negli appositi contenitori all'uopo predisposti dagli Enti competenti e/o concessionari, a norma del D.L.vo 24 giugno 2003 n° 182 e del D.L.vo. 05 febbraio 1997 n° 22.

Articolo 27
(Scarichi in mare)

Le unità da diporto esistenti e le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero di persone **inferiore a 15** dotate di servizi igienici possono effettuare l'immissione in mare delle **acque di scarico non trattate** oltre il limite delle **3 miglia** dalla costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla massima velocità consentita e comunque non inferiore ai **4 nodi**.

Le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero **superiore alle 15** persone, applicandosi ad esse, a far data dal 01.08.2005, la normativa contenuta nella Convenzione Marpol 73/78, possono effettuare l'immissione in mare delle **acque di scarico trattate** oltre il limite delle **3 miglia** dalla costa, e delle **acque di scarico non trattate** oltre il limite delle **12 miglia** dalla costa sempre a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa e ad una velocità non inferiore ai **4 nodi**.

Articolo 28
(Conferimento a terra)

È fatto salvo ogni altro specifico obbligo derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 7 del Decreto Legislativo 182/2003, relativamente al conferimento dei liquami e delle altre acque di scarico nel caso in cui l'unità faccia scalo in porti dotati di appositi ed idonei impianti di raccolta.

Articolo 29
(Sanzioni)

In relazione ai danni provocati per la violazione delle disposizioni prevista dalla presente Capo, fermo restando il dispositivo dell'articolo 185 del Codice Penale, il comandante e il proprietario o l'armatore/noleggiatore dell'unità da diporto sono tenuti a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonché a risarcire i danni arrecati alle risorse marine.

Termini Imerese, _____

***F.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Dario DI PERNA**

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93.*

ALLA _____

Sezione DIPORTO

Istanza in
duplice
copia di cui
una in
Marca da
bollo da
EURO 16,00

ISTANZA X ESERCITARE ATTIVITÀ SUBACQUEA CON LE SOTTOELENATE UNITÀ DA DIPORTO

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente a _____ in Via _____
N. _____ Tel. _____, in qualità di Amministratore/Rappresentante Legale della
Società/Ditta/Associazione denominato _____ con
sede Legale a _____ in Via/Piazza _____ N. _____
Tel. _____, iscritta al N. _____ del Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di _____, esercente l'attività di immersioni guidate con supporto di natanti
da diporto,

COMUNICA

l'esercizio di attività subacquea con le sottoelencate unità da diporto:

1.	Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.)	_____	n. progressivo	_____
lunghezza cm.	f.t.	_____	larghezza cm.	_____
applicabile CV/KW	_____	numero massimo di persone trasportabili	_____	potenza massima del motore
polizza assicurativa n	_____	Compagnia	_____	Scadenza
2.	Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.)	_____	n. progressivo	_____
lunghezza cm.	f.t.	_____	larghezza cm.	_____
applicabile CV/KW	_____	numero massimo di persone trasportabili	_____	potenza massima del motore
polizza assicurativa n	_____	Compagnia	_____	Scadenza
3.	Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.)	_____	n. progressivo	_____
lunghezza cm.	f.t.	_____	larghezza cm.	_____
applicabile CV/KW	_____	numero massimo di persone trasportabili	_____	potenza massima del motore
polizza assicurativa n	_____	Compagnia	_____	Scadenza

Dichiara che i suddetti natanti, se impiegati per immersioni guidate verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare dell'impresa) e saranno presenti i seguenti accomapagnatori/istruttori:

1.

Cognome Nome

 e _____ nato
a _____

il _____ e residente a _____ in Via

_____ in possesso della seguente abilitazione al

comando per unità da diporto (se
prevista) _____

2.

Cognome Nome

 e _____ nato
a _____

il _____ e residente a _____ in Via

_____ in possesso del seguente brevetto

3.

Cognome Nome

 e _____ nato
a _____

il _____ e residente a _____ in Via

_____ in possesso del seguente brevetto

4.

Cognome Nome

 e _____ nato
a _____

il _____ e residente a _____ in Via

_____ in possesso del seguente brevetto

Si allega il certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; in alternativa statuto della Federazione/Associazione di appartenenza.

Luogo _____ Data _____

IL RICHIEDENTE

Marca da bollo da
Euro16,00

(*) (ALLEGATO B)

ALL'UFFICIO _____

IL SOTTOSCRITTO NATO A IL/...../.....
RESIDENTE A IN VIA/PIAZZA (**) N°
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE / SOCIETA' (**) DENOMINATA
..... CON SEDE IN VIA/PIAZZA
N° RECAPITO TELEFONICO PARTITA IVA / C.F.
ISCRITTO AL N. DEL REGISTRO IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI ESERCENTE
L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE / NOLEGGIO (**) DI UNITA' DA DIPORTO

COMUNICA

CHE LE SOTTOELENCAATE UNITA' DA DIPORTO, CONTRASSEGNAATE COME DI SEGUITO INDICATO, VERRANNO
UTILIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI LOCAZIONE / NOLEGGIO (**), COME DISCIPLINATO CON
ORDINANZA N. .. IN DATA.....

- UNITA' DA DIPORTO TIPO MARCA L.F.T
MOTORE HP MARCA MATRICOLA
PORTATA N° PERSONE CONTASSEGNAATO DAL N° / NOME
- UNITA' DA DIPORTO TIPO MARCA L.F.T
MOTORE HP MARCA MATRICOLA
PORTATA N° PERSONE CONTASSEGNAATO DAL N° / NOME
- UNITA' DA DIPORTO TIPO MARCA L.F.T
MOTORE HP MARCA MATRICOLA
PORTATA N° PERSONE CONTASSEGNAATO DAL N° / NOME
- UNITA' DA DIPORTO TIPO MARCA L.F.T
MOTORE HP MARCA MATRICOLA
PORTATA N° PERSONE CONTASSEGNAATO DAL N° / NOME
- UNITA' DA DIPORTO TIPO MARCA L.F.T
MOTORE HP MARCA MATRICOLA
PORTATA N° PERSONE CONTASSEGNAATO DAL N° / NOME

LE CITATE UNITA' DA ADIBIRE A LOCAZIONE / NOLEGGIO (**) E IL REGISTRO DELLE USCITE SONO DISPONIBILI
PRESSO _____

SI ALLEGA:

- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO
NOTORIO - AUTOCERTIFICAZIONE);
- COPIA DELLA POLIZA ASSICURATIVA DI CIASCUNA UNITA' (***);
- COPIA DEL CERTIFICATO D'USO MOTORE/DICHIARAZIONE DI POTENZA DI CIASCUNA UNITA';
- DICHIARAZIONE DI MANLEVA DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' MARITTIMA.

NOTE:

- (*) ISTANZA DA PRESENTARE **IN BOLLO DA € 16,00**
- (**) DEPENNARE LA VOCE CHE NON INTERESSA
- (***) ESCLUSO UNITA' A REMI E A VELA NON DOTATE DI MOTORE AUSILIARIO COME DISPOSTO DALLA
LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N° 990

DATA

IL DICHIARANTE

DICHIARAZIONE DI MANLEVA

Il sottoscritto nato a il e residente a in via C.F. rappresentante della Società / ditta individuale con sede a iscritta al n. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , esercente l'attività di locazione / noleggio unità da diporto,

dichiara

che l'autorità Marittima è da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate – ivi compresi i passeggeri – che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività.

(luogo), (data)

IL RICHIEDENTE

.....

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Informativa ai sensi D.Lgs. 193/2003 (T.U. sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE PRESSO FORMAZIONI SOCIALI
(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

IL SOTTOSCRITTO NATO A IL/...../.....
RESIDENTE A IN VIA/PIAZZA (**) N°
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE / SOCIETA' (**) DENOMINATA
..... CON SEDE IN VIA/PIAZZA (**)
N° PARTITA IVA / C.F. (**)

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

Di essere iscritto preso la C.C.I.A.A. di al n. del registro delle imprese **quale**
Locatore / Noleggiatore () di natanti.**

(luogo), (data)

Firma (non autenticata)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Informativa ai sensi D.Lgs. 193/2003 (T.U. sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

NOTE:

(**) DEPENNARE LA VOCE CHE NON INTERESSA

(Allegato E all'Ordinanza n° del del Capo del Circondario Marittimo di Termini Imerese)

Modelli conformi dei:

“REGISTRO DELLA LOCAZIONE/NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO DI CUI ALL'ART. 25”

N° PROGR.VO GIORNALIERO	DATA	ESTREMI MEZZO NAUTICO	NUMERO DEL CONTRATTO	ORA CONSEGNA	ORA RITIRO	COGNOME/NOME CONDUTTORE	NUMERO TELEFONO CELLULARE	ESTREMI DOCUMENTO /PAT.NAUTICA/ TITOLO M.MO	NUMERO DEI PASSEGGERI	PRESENZA DI MINORI A BORDO (SI/NO) INDICARE IL NUMERO	ZONA DI MARE D'IMPIEGO ED O.P.A.

Pag. ____ di pag. ____

(timbro Autorità Marittima)

“REGISTRO SEMPLIFICATO PER NATANTI DA SPIAGGIA DI CUI ALL'ART. 26”

N° PROGR.VO GIORNALIERO	DATA	ESTREMI MEZZO NAUTICO	ORA CONSEGNA	ORA RITIRO	COGNOME/NOME CONDUTTORE	NUMERO TELEFONO CELLULARE	RESIDENZA	ESTREMI DOCUMENTO /PAT.NAUTICA/ TITOLO M.MO	NUMERO DEI PASSEGGERI	PRESENZA DI MINORI A BORDO (SI/NO) INDICARE IL NUMERO

Pag. ____ di pag. ____

(timbro Autorità Marittima)